

Durante la Conferenza Stato Regioni dell'1 agosto 2007 oltre ad essere stati adottati i provvedimenti contenuti nella comunicazione ufficiale del Ministero della Salute è stato approvato l'allegato documento recante "Riordino del Sistema di Formazione Continua".

Di seguito le informazioni principali ("principi base" dell'accreditamento dei Provider) contenute nel documento:

1. L'accreditamento dei provider è il riconoscimento pubblico che lo abilita a realizzare attività didattiche per l'ECM e ad assegnare direttamente crediti ai partecipanti;
2. I provider agiscono garantendo la coerenza dei piani formativi, la qualità scientifica e andragogica dei programmi proposti, la trasparenza dei finanziamenti, l'assenza di pubblicità a prodotti sanitari e l'impegno del rispetto delle indicazioni programmatiche nazionali;
3. Gli enti accreditanti possono individuare requisiti e standard aggiuntivi e particolari condizioni per garantire coerenza con altri sistemi di accreditamento internazionali;
4. Le aziende e le istituzioni sanitarie che non intendono erogare attività formativa in qualità di provider possono avvalersi di altri provider accreditati (i rapporti tra questi soggetti verranno regolati tramite accordi contrattuali definiti dalle Regioni);
5. La commissione nazionale è confermata quale organismo di indirizzo e coordinamento del programma ECM e verrà collocata presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR);
6. I destinatari del programma saranno tutti gli operatori sanitari che direttamente operano nell'ambito della tutela della salute compresi i liberi professionisti (il personale tecnico amministrativo sarà escluso);
7. Gli obiettivi formativi dovranno essere coerenti con lo sviluppo professionale individuale e con le priorità, le innovazioni e le strategie del sistema sanitario a li vello locale, regionale e nazionale;
8. La definizione e la valutazione degli obiettivi formativi specifici per gli operatori dipendenti o convenzionati avviene a livello individuale, di gruppo e di organizzazione attraverso tre strumenti: dossier formativo individuale o d gruppo, piano di formazione aziendale e rapporto sulla formazione aziendale; negli altri casi e per i liberi professionisti la funzione di programmazione e valutazione è svolta in modo esclusivo da apposite Commissioni degli ordini e dei collegi;
9. L'accreditamento del provider può avvenire a livello regionale o nazionale;
10. I crediti acquisiti dai professionisti della Sanità, sia che l'attività formativa sia stata erogata da provider accreditati a livello nazionale o a livello regionale, avranno valore equivalente su tutto il territorio nazionale;
11. I provider che intendono erogare formazione in uno specifico ambito territoriale devono richiedere l'accreditamento alla stessa regione;
12. I provider che intendono erogare formazione in due o più regioni devono comunque richiedere l'accreditamento nazionale;
13. I provider potranno anche richiedere l'accreditamento specifico, sia a livello regionale che nazionale;
14. I crediti sono quantificati in termini di impegno temporale ed un credito corrisponde approssimativamente ad un ora di lavoro del professionista;
15. La commissione nazionale definisce i criteri uniformi che i provider utilizzeranno per l'attribuzione dei crediti;
16. La commissione definirà le percentuali di crediti da conseguire nelle diverse tipologie formative e argomenti nel triennio, vengono suggerite dalla Conferenza le seguenti percentuali:
 - Per gli argomenti di interesse generale (es. deontologia, legislazione, managing...)sarà possibile acquisire crediti fino ad un massimo complessivo del 20% del debito triennale;
 - Per le attività di docenza sarà possibile acquisire crediti fino ad n massimo del 30% del debito triennale;
 - I crediti acquisiti all'estero verranno riconosciuti con un valore di crediti ECM pari al 50% di quelli assegnati all'evento formativo dal provider straniero;

17. Il sistema di registrazione dei crediti opera tramite un anagrafe formativa regionale e una nazionale; la responsabilità della trasmissione dei dati per la registrazione dei crediti è del provider; il provider deve trasmettere per via informatica i crediti all'organismo accreditante e in contemporanea all'organismo nazionale che gestisce l'anagrafica nazionale (COGEAPS); la registrazione dei crediti acquisiti all'estero è del singolo professionista;
18. La certificazione dei crediti formativi riguarda la verifica del dossier formativo con la distribuzione dei crediti formativi acquisiti; la richiesta dell'atto di certificazione è a cura dell'ordine, collegio o associazione professionale territoriale previa richiesta dell'interessato;
19. Gli ordini rivestono il ruolo di certificatori; potranno anche essere produttori di attività formativa limitatamente agli aggiornamenti su etica, deontologia e legislazione;
20. L'accreditamento del provider deve essere mantenuto con il versamento di un contributo economico in favore dell'ente accreditante proporzionato al tempo, al contenuto e alle tipologie formative utilizzate fissando un importo minimo e uno massimo;
21. La registrazione dei crediti formativi acquisiti presso il COGEAPS dovrà realizzarsi su traccia elettronica con costi unitari ridottissimi per singolo professionista e a carico del Provider in favore del Consorzio;
22. L'utilizzo di risorse private (sponsorizzazioni) già in parte regolate verranno ulteriormente riviste (si pensa ad una dichiarazione esplicita sullo stato dei rapporti tra organizzazione e docente, provider ed azienda, docente ed azienda);
23. La questione del conflitto d'interessi verrà ulteriormente armonizzata garantendo l'indipendenza della formazione ECM;
24. Tendenzialmente il professionista dovrà acquisire crediti secondo le seguenti quote: 20% obiettivi nazionali, 50% obiettivi regionali ed aziendali, 30% obiettivi individuali. Verranno ridefinite in seguito le quote massime di crediti attribuibili a tipologie di formazione quali la FaD, la FSC e l'autoformazione;
25. In considerazione della necessità di assicurare al sistema la continuità dell'offerta formativa necessaria alla soddisfazione del debito ECM per gli operatori sanitari, gli accreditamenti attualmente in corso degli eventi e dei progetti formativi aziendali proseguiranno con le stesse modalità, fino al consolidamento del processo di accreditamento del provider. Questo periodo transitorio di doppia possibilità di accreditamento verrà monitorato, con cadenza semestrale, al fine di valutarne il superamento, con prima tappa fissata al 30 giugno 2008;